SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagianello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Palagianello (Taranto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagianello (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palagianello (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la meta dei onsiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 aprile 2018, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 aprile 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagianello (Taranto), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Ruocco, in servizio presso la Prefettura di Taranto.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Valleve e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valleve (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valleve (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Iannotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valleve (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 18 aprile 2018, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall' art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art 141 comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 aprile 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valleve (Bergamo), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Iannotta, in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2018.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Torre Santa Susanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 marzo 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti la scioglimento del consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pietro Massone;

Considerato che il dott. Pietro Massone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gerardo Quaranta e nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) in sostituzione del dott. Pietro Massone, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 2017, il consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Pietro Massone.

Sopravvenuti motivi personali impediscono al dott. Pietro Massone di proseguire nell'incarico ed è, quindi, necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), del dott. Pietro Massone con il dott. Gerardo Quaranta.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03464

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 21 maggio 2018 e scadenza 21 maggio 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.794 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 21 maggio 2018 e scadenza 21 maggio 2026, indicizzati nel capitale e negli interessi all'inflazione italiana (andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito «FOI senza tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a UniCredit S.p.A., e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nonché a Banca Sella Holding S.p.A e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» dell'11 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	21 maggio 2018
scadenza:	21 maggio 2026
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 21 maggio ed il 21 novembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 21 maggio ed il 21 novembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 17 maggio 2018 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,40%
prezzo di emissione:	100 (alla pari)
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	21 maggio 2018

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» dell'11 maggio 2018, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2018 salvo chiusura anticipata («Prima Fase»), e l'altra il 17 maggio 2018 («Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi alla medesima, come individuati alla sezione «DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO» del citato «Information Memorandum» dell'11 maggio 2018. Nella Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 14 maggio 2018, e terminerà alle ore 17,30 del 16 maggio 2018, salvo chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (15 maggio 2018).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, al termine del primo giorno (14 mag-

gio 2018), oppure entro le ore 13,00 del secondo giorno (15 maggio 2018). Nel terzo giorno di collocamento (16 maggio 2018), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (15 maggio 2018).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 17 maggio 2018 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è affidata alla UniCredit S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Sella Holding S.p.A e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo. Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 11 maggio 2018, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, UniCredit S.p.A., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra UniCredit S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.,

0,01% suddiviso in parti uguali fra Banca Sella Holding S.p.A e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Quest'ultima commissione verrà corrisposta per il tramite della UniCredit S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate UniCredit S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «Decreto Trasparenza»).

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase piuttosto che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «Decreto Trasparenza»; citato nelle premesse.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 28 maggio 2018.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» dell'11 maggio 2018, citato nelle premesse.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la Prima Fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella Seconda Fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la Prima Fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della Seconda Fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di Indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{\text{d,m}}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI; 1]}$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI} - 1;\ 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\textbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi $_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi $_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice Successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice Successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6.

Il giorno 21 maggio 2018 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 21 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 28 maggio 2018.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03569

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2017.

Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 - Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualità 2016 e 2017 tra le regioni e le province autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;

Visto il decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot. n. 57, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM;

Dato atto che con nota del 28 settembre 2017, n. 36117 è stato richiesto a tutte le regioni di produrre l'elenco di interventi da finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato decreto n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017;

Considerato che tutte le regioni hanno fatto pervenire i propri piani;

Dato atto che a seguito di apposita istruttoria da parte della Commissione di cui all'art. 1, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015 sulla base delle informazioni prodotte dalle regioni sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento;

Visto il verbale della Commissione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM;

Decreta:

Art. 1.

Piani regionali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è assegnata agli enti locali di cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato *A)*, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.

2. L'assegnazione è effettuata entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed è limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento strutturale e antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti.

3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 è acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato *B)*, rispetto agli importi contenuti nell'allegato 1 del dPCM del 12 ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilità delle singole regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o sostituiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei soli casi previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015;

Art. 2.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.

3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per opere complementari destinate alle stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le risorse revocate restano nella disponibilità delle regioni per le medesime finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite della Direzione generale competente, si riserva la facoltà di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, verifiche in loco per controllare l'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018, reg. n. 1-453

ALLEGATO *A*

REGIONE	N.	PROV	ENTE BENEFICIARO / SOGG. ATTUATORE	Edificio oggetto di intervento	Ubicazione edificio	IMPORTO CONTRIBUTO STATALE
ABRUZZO	1	CH	CASACANDITELLA	Scuola dell'infanzia	Piazzale Licito, n. 9	€ 207.974,00
	2	PE	PESCOSANSONESCO	Scuola dell'infanzia	Via Cavour, snc	€ 298.243,33
	3	PE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	Secondaria di 1° grado	Via San Rocco, n. 2	€ 250.000,00
	4	TE	TOSSICIA	Scuola dell'infanzia	C.da Vicenne	€ 109.841,48
						€ 866.058,81
BASILICATA	1	PZ	COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO	EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "F. DE SARLO"	VIA ROMA	**€ 485.837,87**
CALABRIA	1	CS	COMUNE CASSANO ALL'IONIO	SEC. I - B. LANZA	VIA C. ALVARO	€ 778.154,38
	2	CS	COMUNE CETRARO	INFANZIA - CENTRO	VIA C. PANACARO	€ 800.000,00
	3	CS	COMUNE - SANTO STEFANO DI ROGLIANO	SCUOLA PRIMARIA E SEC. I	PIAZZA SANTA MARIA	€ 695.250,00
						€ 2.273.404,38
CAMPANIA	1	BN	COMUNE DI MORCONE	SCUOLA MEDIA I.C. "E DE FILIPPO	VIA DEGLI ITALICI,33	€ 3.000.000,00
	2	BN	COMUNE DI CERRETO SANNITA	SCUOLA MEDIA "A. MAZZARELLA E N. GIUSTINIANI"	VIA TINTA 1	€ 798.752,81
	3	CE	AMM. PROV. DI CASERTA (COMUNE DI SESSA AURUNUCA)	COMUNE DI SESSA AURUNUCA IPIA VINCI (CORPO 1)	VIALE TRIESTE 1	€ 694.800,00
						€ 4.493.552,81
EMILIA R.	1	RN	Comune di Rimini	Scuola Elementare "Montessori"	Via Codazzi, 1	€ 1.385.854,77
	2	PR	Comune di Medesano	Scuola Primaria di Ramiola-Corpo A	Via Solferino, 1-loc. Ramiola	€ 461.441,47
						€ 1.847.296,24
FRIULI V. G.	1	(PN)	Comune di Prata di Pordenone.	Scuola secondaria primo grado "G. Ungaretti"	via Martiri della Libertà, 32 – Prata di Pordenone	**€ 641.622,84**
LAZIO	1		COMUNE DI LEONESSA	Scuola Materna in via Aldo Moro	VIA ALDO MORO N. 6/8	€ 1.108.800,00
	2		COMUNE DI CASALVIERI	Scuola Media "Aldo Moro"	VIA COLLE SANTA MARIA	€ 1.415.000,00
						€ 2.523.800,00
LIGURIA	1	GE	COMUNE DI MONEGLIA	F. DE ANDRE'	VIA CAVERI, 18-20	**€ 401.344,33**
LOMBARDIA	1	BS	Bagolino	Istituto Comprensivo	Via A. Lombardi, 16	€ 500.000,00
	2	BS	Provincia Brescia	Liceo Scienze Umane "F. De André"	Via Bonini Bonino, 58 - Brescia	€ 500.000,00
						€ 1.000.000,00
MARCHE	1	MC	COMUNE DI SEFRO	SCUOLA ELEMENTARE R. ASTOLFI	VIALE ASTOLFI 1	€ 325.000,00
	2	AN	COMUNE DI JESI	SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	VIA ASIAGO	€ 572.743,89
						€ 897.743,89
MOLISE	1	IS	COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO (IS)	Scuola dell'Infanzia	via Milano	**€ 277.244,44**
PIEMONTE	1	TO	COMUNE CAPRIE	SCUOLA PRIMARIA "PIER GIORGIO FRASSATI"	PIAZZA MARTIRI N. 3	**€ 286.400,00**
PUGLIA	1		COMUNE PANNI	PALESTRA SC. PRIMARIA E SECONDARIA	VIA ROMOLO	€ 650.000,00
	2		COMUNE CASTELLANETA	MATER CHRISTI	VIA DELLE SPINELLE	€ 860.000,00
						€ 1.510.000,00
SICILIA	4	CT	COMUNE DI BIANCAVILLA	NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE A PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	VIA BENEDETTO CROCE	**€ 1.056.450,00**
TOSCANA	1	SI	Comune di Poggibonsi	Scuola Secondaria I° "Leonardo da Vinci" - Blocco 1	Via Aldo Moro 1-3	€ 555.285,00
	2	PO	Comune di Vaiano	Scuola Secondaria I° "Lorenzo Bartolini" – Blocco 1	Via Nuovo per Schignano	€ 420.000,00

	3	SI	Comune di Pienza	Scuola Elementare "G. Carducci"	Via M. Grazia Ciolfi 10	€ 180.533,33
	4	AR	Comune di Lucignano	Scuola statale dell'Infanzia "Il girotondo"	Via Vittorio Veneto 18	€ 337.382,50
						€ 1.493.200,83
UMBRIA	1	TR	COMUNE DI TERNI	BLOCCO SCUOLA ELEMENTARE "R. DONATELLI"	VIA VODICE 23	**€ 549.208,03**
VENETO	1	TV	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	SCUOLA MEDIA GIUSEPPE TONIOLO	via Battistella 3	€ 526.342,20
	2	VI	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SCUOLA MEDIA J. VITTORELLI	via Generale Basso 11/13	€ 749.240,00
	3	BL	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	SCUOLA ELEMENTARE DINO BUZZATI	via Montegge 21, fraz. RASAI	€ 686.000,00
						€ 1.961.582,20

ALLEGATO *B*

SOMME RESIDUE	
Regione Campania	€ 24.211,29
Regione Emilia	€ 1.000,00
Regione Lazio	€ 282.969,86
Regione Lombardia	€ 299.088,21
Regione Piemonte	€ 70.057,13
Regione Puglia	€ 90.096,46
Regione Sicilia	€ 2.896.263,53
Regione Toscana	€ 6.559,55
Regione Veneto	€ 29.296,89
TOTALE	€ 3.699.542,92

18A03413

DECRETO 1° febbraio 2018.

Rettifica del decreto 29 dicembre 2017, concernente l'individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 - Fondo protezione civile. (Prot. n. 86).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualità 2016 e 2017 tra le regioni e le province autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale si è proceduto a individuare gli interventi beneficiari e a stabilire le modalità di rendicontazione e di monitoraggio;

Dato atto che nell'art. 1 del citato decreto n. 1048 del 2017 vi è l'errato richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 in luogo del corretto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511;

Decreta:

Art. 1.

Errata corrige

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti «dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511»;

b) al comma 3 le parole «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511»;

c) al comma 4 le parole «nell'allegato 1 del dPCM del 12 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2018

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018, reg. n. 1-454

18A03414

DECRETO 24 aprile 2018.

Decadenza dal finanziamento del progetto R16TXNMYCM - Macrosettore PE (Rif. Bando FARE 2016). (Decreto n. 1004).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, Serie generale n. 161;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le modalità di alimentazione di detto fondo;

Vista la delibera n. 2, approvata dal CIPE l'1 maggio 2016, «Programma nazionale per la ricerca - (PNR) 2015-2020» (di seguito anche solo *PNR)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2016, Serie generale n. 183;

Visto il decreto di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), registrato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 12 ottobre 2016, che dispone anche l'assegnazione di 10 milioni di Euro, inclusivi dei costi di monitoraggio e di valutazione, in favore di finanziamenti rivolti a vincitori di bandi indetti dallo *European research council* (ERC);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (di seguito anche CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 861 del 3 novembre 2015, con il quale si è provveduto alla sostituzione di quei componenti del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) giunti al termine del loro mandato;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 recante Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto direttoriale 27 ottobre 2016 n. 2348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2016, con il quale è stata emanata la Procedura denominata FARE 2016 (di seguito anche solo «bando»), che definisce gli interventi di supporto alla ricerca fondamentale, che si svolga nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ed individua i criteri per la selezione dei progetti presentati;

Visto il già citato decreto ministeriale del 3 novembre 2015, n. 861, il decreto ministeriale del 27 aprile 2016, n. 274 ed il decreto ministeriale del 21 aprile 2017, n. 240, di nomina dei componenti attuali del CNGR;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 2017, n. 478, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di selezione del bando FARE 2016, suddivisi per macrosettore di afferenza;

Considerato che l'art. 7, comma 2, del bando (Istruttoria e valutazione delle domande) prevede, tra l'altro, che il finanziamento di ciascun macrosettore avvenga in proporzione all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi e che il MIUR, in funzione delle risorse disponibili, finanzi i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio;

Visti i decreti direttoriali 20 luglio 2017, prot. n. 1786, n. 1787 e n. 1788, con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti afferenti, rispettivamente, ai Macrosettori LS, PE ed SH;

Preso atto dei dati forniti dai P.I. risultati vincitori della Procedura, ai sensi dell'art. 3 dei citati decreti direttoriali n. 1786, 1787 e 1788;

Preso atto, altresì, che il P.I. del progetto R16TXNMYCM ha chiesto il differimento del termine per la comunicazione relativa alla *Host Institution*;

Atteso che, nelle more del perfezionamento della portabilità del progetto R16TXNMYCM, con decreto direttoriale prot. n. 2811 del 18 ottobre 2017 (visto della Corte dei conti n. 2251 del 20 novembre 2017) si sono ammessi al finanziamento tutti gli altri progetti approvati, con le relative determinazioni dei costi, in base a quanto stabilito nell'allegato 3 della Procedura FARE 2016;

Visto il citato decreto direttoriale prot. n. 2811 del 18 ottobre 2017, che stabilisce che il progetto R16TXNMY-CM, di cui al decreto direttoriale prot. n. 1787 del 20 luglio 2017, potrà essere oggetto di successivo decreto di ammissione al finanziamento;

Visto l'importo di € 9.528.257, destinato ai progetti vincitori con il già menzionato decreto n. 2811, costituente la somma dei contributi ammissibili, gravante sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale di impegno n. 3592 del 23 dicembre 2016 - Capitolo 7245 - PG 01-, registrato al n. 385, impegno SICOGE 5456, clausola n. 003 - Esercizio di provenienza 2016 -, meno il progetto R16TXNMYCM;

Considerato che le risorse complessivamente destinate a finanziare i progetti di cui al citato decreto direttoriale n. 2348 del 27 ottobre 2016 sono quelle derivanti dal FIRST 2016, in ragione di 9,7 milioni di euro;

Visto che il *Principal investigator* del progetto R16TXNMYCM, in data 12 dicembre u.s., ha reso disponibile, nella piattaforma informatica dedicata, la documentazione relativa all'avvenuta portabilità del progetto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare all'Università di Parma;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3708 del 21 dicembre 2017, riguardante l'ammissione al finanziamento del progetto R16TXNMYCM nell'ambito della Procedura FARE 2016, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio con il numero 413 in data 16 gennaio 2018 e dalla Corte dei conti al n. 1.378 in data 20 febbraio 2018;

Considerato che il suddetto decreto direttoriale prot. n. 3708 del 21 dicembre 2017 prevedeva, all'art. 2, che l'avvio ufficiale del progetto dovesse avvenire entro 45 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso decreto, ovvero entro il 5 aprile u.s.;

Considerata, altresì, la nota prot. 5214 dell'Università di Parma, ricevuta in data 26 marzo 2018, con la quale è stato comunicato che il prof. Sebastiano Bernuzzi, *Principal investigator* del progetto europeo H2020 - ERC-STG «BinGraSp» (Project ID: 714626), ha attivato la procedura di portabilità del suddetto progetto presso l'Università di Jena in Germania;

Considerata l'impossibilità, per il PI, di dare seguito alla richiesta di avvio del progetto FARE, correlato al progetto ERC menzionato;

Considerato altresì che, operandosi in un ambito riguardante l'esercizio di un potere vincolato da parte dell'Amministrazione e per ragioni di celerità, si è omessa la comunicazione di cui all'art. 7 delle legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a e lett. d, e dell'art. 12 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2016 n. 2348 con il quale è stata emanata la Procedura denominata FARE 2016, si dispone la decadenza dal finanziamento concesso con Decreto direttoriale prot. n. 3708 del 21 dicembre 2017 in favore del seguente progetto:

Codice Progetto	Host Institution	PI	Contributo €
R16TXNMYCM	Università degli Studi di PARMA	BERNUZZI Sebastiano	171.743

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto direttoriale 27 ottobre 2016 n. 2348, si dispone di non procedere a richiedere alcuna restituzione delle somma indicata al comma 1, non avendo la scrivente amministrazione operato il pagamento previsto dal decreto direttoriale prot. n. 3708 del 21 dicembre 2017.

Il presente decreto potrà essere contestato innanzi al Tribunale civile di Roma, nei termini previsti per legge.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il direttore generale: DI FELICE

18A03417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2018.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Maurizio Martina è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che prevede che all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, si provvede con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i predetti decreti siano definiti le attribuzioni e i compiti di ciascuno ufficio;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, il quale prevede che, in applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in 55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale n. 1998 del 9 giugno 2015 recante disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105 e con il quale sono introdotte modifiche al citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che istituisce il «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'art. 11, comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivanti dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Vista la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di cui all'art. 11, comma 2, prevede il contingente di personale da assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 di adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 ed in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera «c» che stabilisce l'articolazione del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale in tre uffici di livello dirigenziale generale;

l'art. 1, comma 1, lettera «g» che istituisce la direzione generale delle foreste e ne stabilisce le relative competenze;

l'art. 4, comma 1, lettera «b» che stabilisce l'aumento da 55 a 61 degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover adeguare la struttura organizzativa del ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze sulla base delle suddette modifiche organizzative;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 27 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con acronimo «DIPEISR», è articolato in tre Direzioni generali:

a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, con acronimo «PIUE»;

b) Direzione generale dello sviluppo rurale, con acronimo «DISR»;

c) Direzione generale delle foreste, con acronimo «DIFOR».

2. Il Dipartimento si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di coordinamento degli Uffici del Dipartimento e supporto alle relazioni con gli Uffici di diretta collaborazione, di controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. La Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (PIUE) si avvale di una Segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale nella rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, con funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici della Direzione, di controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e di attuazione delle attività di competenza relative alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e alla riduzione degli sprechi alimentari.

La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PIUE I - Organismi pagatori e attività parlamentari

Affari generali e funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento. Coordinamento delle questioni giuridiche e del contenzioso attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale. Monitoraggio dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale, coordinamento degli adempimenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Adempimenti, in sede europea e nazionale, relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo FEAGA.

Riconoscimento degli Organismi pagatori, previsti dalla normativa dell'Unione europea, e supervisione sull'attività dei medesimi.

Partecipazione, in sede di Unione europea, ai lavori del Comitato dei fondi agricoli per la parte di competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Coordinamento delle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR.

Rapporti con l'OLAF per il coordinamento delle comunicazioni riguardanti le irregolarità riscontrate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.

Attività connesse con le funzioni del Parlamento europeo in relazione ai processi decisionali per la formazione della politica agricola comune e la definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica. Attività connesse con le funzioni del Parlamento nazionale nelle materie di competenza della Direzione.

PIUE II - Rapporti internazionali

Trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi. Rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e degli altri Organismi internazionali multilaterali, esclusi l'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV) ed il Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura in relazione ai processi decisionali per la formazione della politica agricola comune e la definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica.

Partecipazione all'elaborazione di programmi di cooperazione internazionale e relativa attuazione per la parte di competenza.

Attività concernenti contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti.

Esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1, lettera *e)* della legge 6 marzo 1958, n. 199 e attività concernenti il *Codex alimentarius* di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963.

Gestione degli accordi internazionali in materia nei settori di competenza del Dipartimento. Gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO.

Accordi con Paesi terzi.

PIUE III - Pagamenti diretti e monitoraggio PAC

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede di Unione europea relativi ai sostegni diretti. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea relativa ai sostegni diretti.

Analisi e monitoraggio dell'evoluzione del processo di formazione della politica agricola comune, con particolare riguardo agli indirizzi generali di tale politica.

Analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione del primo pilastro della PAC, compreso l'andamento della spesa.

Tematiche relative al quadro finanziario della Politica Agricola Comune (PAC) e attività di monitoraggio dell'evoluzione dei flussi di spesa.

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede di Unione europea relativi alle questioni orizzontali dell'OCM Unica. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea relativi all'OCM Unica.

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per le tematiche relative alle produzioni vegetali e dei bachi da seta, con l'esclusione di ortofrutta, florovivaismo, olio d'oliva e produzioni vitivinicole.

Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per i settori di competenza.

Esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, con esclusione di quelle di competenza dell'Ufficio PIUE II.

Coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale.

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia e coordinamento dell'attuazione nazionale della regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati.

PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per i settori ortofrutta, florovivaismo e olio d'oliva.

Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per i settori di competenza.

Gestione dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori di ortofrutta previsti dalla OCM.

Coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale.

Funzioni connesse con l'attività del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia.

PIUE VI - Settore produzioni animali

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il settore delle produzioni animali, incluso il settore lattiero-caseario.

Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per il settore di competenza.

Coordinamento, per il settore di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale.

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia.

Elaborazione e gestione programmi europei e nazionali di sostegno al settore apistico. Attività connesse alla classificazione delle carcasse bovine e suine e alla deroga alla timbratura delle uova da cova.

PIUE VII - Settore vitivinicolo

Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il settore vitivinicolo e delle bevande spiritose, incluso il programma nazionale di sostegno previsto dall'organizzazione di mercato.

Funzioni connesse con l'attività dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino - OIV

Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per il settore di competenza.

Coordinamento, per il settore di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle Regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale.

Monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e degli enti competenti in materia.

4. La Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) si avvale di una Segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per i rapporti con il Dipartimento, di controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di coordinamento della Direzione generale. È autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea; in tale funzione è supportato dagli uffici competenti per materia.

La Direzione generale è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

DISR I - Competitività dell'impresa agricola, acqua e irrigazione

Programmazione in materia di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale e della politica di gestione della risorsa acqua a fini irrigui. Interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale. Attuazione programmi di irrigazione di livello nazionale. Accordi di programma quadro nel settore idrico. Impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Coordinamento degli strumenti di attuazione delle norme di tutela qualitativa e quantitativa delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per l'uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura. Direttiva nitrati. Politiche e incentivi fiscali nel settore agricolo e rurale. Adempimenti connessi ai contratti agrari, alla ricomposizione fondiaria. Dismissione dei terreni demaniali, prevista dall'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 47. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Adempimenti connessi alla programmazione e attuazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.

DISR II - Programmazione sviluppo rurale

Trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato in agricoltura, elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia, in coerenza con la Politica Agricola Comune (PAC), con le altre politiche dell'Unione europea, con le altre politiche nazionali e connessi rapporti con le Istituzioni comunitarie, le Amministrazioni nazionali e le Regioni. Gestione dei procedimenti di attuazione della regolamentazione dell'Unione europea di competenza della Direzione generale. Gestione riguardante il credito agrario. Politiche in favore dell'imprenditoria in agricoltura, del ricambio generazionale e delle strutture aziendali. Coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile.

DISR III - Agricoltura, ambiente e agriturismo

Elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente, con particolare riferimento alla condizionalità, alla biodiversità di interesse agrario, alle emissioni, alla montagna, al paesaggio rurale, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea e connessi rapporti con le Regioni. Coordinamento dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale. Programma AGRIT. Attività di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell'impresa agricola, agricoltura sociale e sulla pluriattività in agricoltura. Elaborazione delle linee di programmazione volte alla valorizzazione del comparto agrituristico nazionale. Adempimenti connessi al funzionamento del Comitato nazionale sull'agriturismo. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di consulenza alle aziende agricole. Rapporti con gli ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari. Indirizzo e coordinamento delle politiche in favore della meccanizzazione e della prevenzione degli infortuni in agricoltura e rapporti con i relativi Enti e Istituzioni. Adempimenti connessi all'attuazione delle regole tecniche relative alla produzione integrata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Programmazione ed indirizzo della ricerca nazionale, nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, in coerenza con la programmazione UE. Contributi per la ricerca nel settore agroalimentare e forestale svolta da Enti pubblici di ricerca nazionali, da Università ed organismi pubblici e privati con scopi statutari di ricerca, anche con la partecipazione di imprese del settore, attraverso bandi, sportello o affidamento diretto. Trasferimento risorse finanziarie a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per spese di natura obbligatoria e di funzionamento. Valutazione, approvazione e gestione dei programmi annuali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria concernenti interventi strutturali, acquisto di attrezzature e strumenti di formazione. Indirizzo e coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentare e forestale e connessi rapporti con le istituzioni, comunitarie e internazionali. Indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare. Promozione dell'innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca. Studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione. Gestione dei progetti speciali di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Studi, ricerche e divulgazione risultati. Coordinamento attività relative all'attuazione di una rete di collegamento tra i Gruppi Operativi e il Partenariato Europeo per l'Innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura».

DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

Adempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci. Coordinamento e gestione della disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di fertilizzanti.

Coordinamento e gestione della disciplina nazionale e comunitaria in materia sementiera e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto, della vite e delle piante ortive, regolazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, tenuta dei registri nazionali delle varietà e aggiornamento dei corrispondenti cataloghi dell'Unione europea, ad eccezione delle specie forestali; accertamento dei requisiti tecnici in materia di privative per nuove varietà vegetali; gestione degli adempimenti relativi alla commissione brevetti. Disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare.

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, degli strumenti per fronteggiare le situazioni di crisi nel settore agricolo, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari. Attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola. Gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici. Gestione misure nazionali cofinanziate dall'Unione europea nel medesimo settore.

DISR VII - Produzioni animali

Libri genealogici e registri anagrafici del bestiame, relativi controlli funzionali, programmi di selezione e miglioramento genetico del bestiame. Valorizzazione settore equino e connessi rapporti con la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Sistemi di etichettatura delle carni con informazioni facoltative. Attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. Rapporti con i Servizi veterinari del Ministero della salute in materia di benessere animale.

La Direzione generale delle foreste (DIFOR) si avvale di una segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per i rapporti con il Dipartimento, il coordinamento e il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale

Affari generali e funzioni anche di supporto al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento per il tramite della segreteria di Direzione. Coordinamento delle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e supporto alla stipula di accordi su materia di competenza della Direzione. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale. Supporto al processo di valutazione dei dirigenti e a quello di formazione della direttiva annuale del Ministro sull'azione amministrativa.

DIFOR II - Politiche forestali nazionali e internazionali

Elaborazione linee di politica nazionale forestale, connessi rapporti con le Regioni, in coerenza con la Politica agricola comune (Pac), la strategia forestale e sulla bioeconomia, le altre politiche nazionali e dell'Unione europea. Supporto all'attuazione delle misure forestali nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico, alla prevenzione selvicolturale degli incendi, alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici. Elaborazione linee di indirizzo e coordinamento statistiche sullo stato economico ed ecologico del settore forestale nazionale, anche mediante coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni, l'Unità CUTFAA dell'Arma dei Carabinieri, l'Istituto nazionale di statistica e gli Enti pubblici e privati di ricerca nazionali. Trattazione, tutela e rappresentanza degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale mediante cura dei connessi rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, gli organismi internazionali, le Amministrazioni nazionali e le Regioni. Elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale, in coerenza con le altre politiche nazionali. Adempimenti attuativi della regolamentazione dell'Unione europea in materia di politica forestale di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli altri uffici della Direzione.

DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

Adempimenti connessi alla commercializzazione illegale di legno, in particolare quelli relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012 e del decreto legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014, in qualità di Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 in materia di controllo degli operatori della filiera legno (EUTR - *European Timber Regulation*) e per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 (FLEGT - *Forest Law Enforcement Governance and Trade*), anche mediante coordinamento con l'Arma dei carabinieri (Raggruppamento Carabinieri CITES) e con gli organismi consultivi istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Consulta FLEGT e Timber Regulation). Elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo e di valorizzazione della castanicoltura, in coerenza con quelle dell'Unione europea e relativi adempimenti gestionali di competenza nazionale. Elaborazione e coordinamento delle politiche in favore del settore vivaistico forestale e di valorizzazione di funghi e tartufi, in coerenza con quelle dell'Unione europea e relativi adempimenti gestionali di competenza nazionale. Adempimenti di competenza connessi alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri.

DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Coordinamento delle politiche di tutela e di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali in coerenza con quelle dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Partecipazione alle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la giornata nazionale

degli alberi e alla promozione della conoscenza e dell'interpretazione dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree e l'educazione civica, ambientale e forestale ai fini della conservazione delle biodiversità. Adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, con particolare riguardo alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 7 medesimo. Coordinamento, tutela e valorizzazione dei patrimoni genetici delle specie vegetali di interesse forestale in raccordo con le strutture nazionali e internazionali di raccolta e conservazione del germoplasma. Coordinamento delle attività e adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, nel rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali. Adempimenti connessi alla quantificazione e qualificazione del patrimonio forestale, al monitoraggio del relativo stato di salute e funzionalità, all'analisi delle relazioni esistenti tra ecosistemi, alla rappresentazione cartografica degli stessi. Controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale.

Art. 2.

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, con acronimo «DIQPAI», è articolato in tre direzioni generali:

a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con acronimo «PQAI»;

b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con acronimo «PEMAC»;

c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, con acronimo «AGRET».

2. Il Dipartimento si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di supporto alle relazioni con gli Uffici del Dipartimento, nonché per le attività di comunicazione istituzionale svolte dal Capo del Dipartimento e di coordinamento in materia di controllo di gestione. La segreteria svolge altresì le funzioni di coordinamento del bilancio ministeriale.

3. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (PQAI) si avvale di una Segreteria di Direzione, con funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici della Direzione ed è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PQAI I - Agricoltura biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

Controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili. Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroindustriali in materia di agricoltura biologica. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Gestione del fondo per la ricerca in agricoltura biologica. Disciplina generale, coordinamento e gestione dei sistemi di qualità alimentare nazionale. Disciplina generale, coordinamento e gestione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fatte salve le competenze attribuite all'Ufficio DISR III. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199 per le materie di propria competenza.

PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

Elaborazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati. Esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel rispetto delle attribuzioni regionali e fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico. Riconoscimento e sostegno delle associazioni nazionali e delle organizzazioni di produttori agricoli. Gestione dei piani di settore, anche in coordinamento con gli altri Dipartimenti. Attuazione delle politiche per lo sviluppo delle filiere agro-energetiche e no-food e per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, alimentare e filiere minori. Attuazione delle norme nazionali in materia di tracciabilità delle biomasse a fini energetici, ed attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sostenibilità delle filiere agro-energetiche. La valorizzazione dei prodotti agricoli - ad esclusione dei progetti di valorizzazione dei prodotti agricoli tipici - progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

PQAI III - Politiche di filiera

Elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza. Borse merci e borsa merci telematica e rapporti con le Camere di commercio. Gestione degli strumenti e interventi di regolazione del mercato.

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, ai sensi della normativa dell'Unione europea. Schemi di certificazione nazionali e comunitari. Attuazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di indicazioni geografiche. Disciplina della commercializzazione dei prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche anche in relazione alla lotta alla contraffazione. Disciplina generale e coordinamento, per quanto di competenza, in materia di tracciabilità delle produzioni agricole e alimentari. Disciplina e gestione dei Consorzi di tutela e promozione delle indicazioni geografiche e dei sistemi di qualità certificata. Elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del settore vi-

tivinicolo di qualità. Supporto organizzativo - logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Il completamento del progetto speciale di valorizzazione dei prodotti tipici agricoli, di cui alla delibera CIPE n. 132/1999 e alla legge n. 122/2001, il completamento delle attività previste in attuazione dei contributi a favore delle produzioni mediterranee di qualità ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, lettera *c)* della legge n. 231/2005.

PQAI V- Comunicazione, promozione e valorizzazione

Elaborazione del piano di Comunicazione del Ministero. Coordinamento della comunicazione istituzionale. Promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale. Attuazione della misura Promozione sui mercati dei paesi terzi prevista dall'OCM vino, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole. Attuazione del programma «frutta nelle scuole». Disciplina generale e coordinamento, per quanto di competenza, in materia di informazioni al consumatore, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011. Attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, anche con mezzi televisivi e Web. Servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL. Attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Attività residuali previste dal decreto ministeriale 17 febbraio 2003 in materia di concessione di contributi sulla promozione dell'agroalimentare, nonché formulazione di parere istruttorio per la concessione di patrocini non onerosi da parte del Ministero. Le azioni organiche promozionali agricole e della pesca, differenti da quelle sopra citate, finanziate dalla gestione commissariale dell'ex Agensud.

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Attività inerenti alla tutela del benessere animale; attività di prevenzione e di contrasto al doping su cavalli e cavalieri, fantini e guidatori nonché controllo dei veterinari e degli ispettori addetti ai controlli antidoping e produzione. Rapporti con i laboratori di analisi. Organizzazione e funzionamento Segreteria tecnica Mipaaf/FISE. Sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali. Gestione dei Libri genealogici ed import-export del Trottatore italiano, del Purosangue inglese e del cavallo da sella italiano. Gestione dell'anagrafe equina presso il SIAN per il cavallo sportivo.

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica. Programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche. Tenuta degli albi e nomina degli addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche. Gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella. Gestione della giustizia sportiva e contenzioso ippico.

PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

Definizione delle linee di sviluppo dell'ippica. Promozione dell'ippica e politiche di comunicazione in coordinamento con la PQAI V. Gestione del palinsesto televisivo, dei canali TV e della sezione ippica del portale istituzionale web del Mipaaf. Gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi. Gestione delle risorse e dei dati relativi alle corse. Pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze all'allevamento. Attività di competenza del Ministero connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli.

4. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) si avvale di una Segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico- amministrativa al direttore generale e con funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici della Direzione. È autorità di gestione per i programmi FEP e FEAMP cofinanziati dall'Unione europea e, in tale funzione, è supportata dagli uffici competenti per materia. La Direzione generale è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

Controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ricerca scientifica applicata al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura. Attività ai sensi del regolamento (CE) 25 febbraio 2008 n. 199 in materia di raccolta, gestione e uso dei dati alieutici. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura. Interazioni pesca-ambiente marino. Affari generali e rapporti con il Dipartimento. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale. Coordinamento delle questioni giuridiche e del contenzioso attinente l'attività degli uffici della Direzione generale.

PEMAC II - Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Attività in sede europea concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura. Attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organizzazioni, ed enti del settore (ICCAT, FAO, CGPM, OCSE ecc.). Accordi con Paesi terzi. Misure connesse alla politica dei mercati.

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

Attività di coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima. Piani di gestione. Funzioni amministrative concernenti le licenze di pesca. Archivio della flotta. Pesca ricreativa e sportiva. Tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici. Attività connesse alla realizzazione degli adempimenti nazionali attinenti il regolamento (CE) n. 1224/2009. Attuazione delle misure previste dalla legislazione europea e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca.

PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

Programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura e relative misure attuative. Aiuti di stato in materia di pesca e acquacoltura. Misure socio-economiche e gestione del fondo per il credito peschereccio. Adempimenti nazionali relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea destinati alla pesca e all'acquacoltura (Fondo europeo per la pesca e nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

5. La Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (AGRET) si avvale di una Segreteria di Direzione con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale e con funzioni di supporto alle relazioni con le organizzazioni sindacali, di competenza del direttore generale. La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

Attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale. Gestione unificata delle risorse e delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero; pagamento delle spese per lite afferenti alla Direzione generale. Ufficio acquisti e gare strumentali al funzionamento dell'Amministrazione. Vigilanza sull'ufficio del consegnatario e del cassiere. Bollettino Ufficiale del Ministero. Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero.

AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

Gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del S.I.A.N. Valorizzazione del patrimonio informatico in agricoltura; servizi amministrativi e tecnologici al mondo agricolo. Coordinamento dei siti internet e intranet del Ministero. Attività per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione. Compiti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Attività concernenti i requisiti dei sistemi informatici. Acquisizione dei prodotti hardware e software e relativa attività di assistenza tecnica. Coordinamento dei servizi di telecomunicazione fissa e mobile. Gestione della funzione statistica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; Ufficio Relazioni con il pubblico e supporto alla comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet. Gestione, dell'Ufficio Passi, dei servizi telefonici degli uffici ad essi connessi, nonché dei servizi postali ministeriali.

AGRET III - Formazione, mercato del lavoro e polo bibliotecario.

Relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa. Attività di formazione e aggiornamento professionale. Gestione delle attività di ricerca e di alta formazione in economia e politica agraria. Gestione delle attività di formazione previste nell'ambito di accordi con altri Ministeri ed istituzioni. *Stages* presso il Ministero. Rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Benessere organizzativo. Attività assistenziali e sociali. Politiche per la valorizzazione della professionalità. Controllo di gestione ai sensi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Supporto all'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui al decreto legislativo n. 150/09 e all'attività di valutazione dei dirigenti ed a quella di formazione della direttiva annuale del Ministro sull'azione amministrativa. Problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione. Politiche previdenziali nel settore agricolo e rurale. Individuazione, elaborazione e gestione di progetti nazionali e dell'Unione europea nei settori di competenza dell'ufficio. Gestione della Biblioteca Ministeriale e Polo Interbibliotecario dell'agricoltura italiana.

AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio procedimenti disciplinari

Supporto giuridico e legale agli Uffici della Direzione e al direttore generale. Istruzione e gestione del contenzioso sulle materie della Direzione generale. Ufficio unico recupero crediti erariali. Attività di vigilanza e di ispezione interna, comprese le funzioni di servizio ispettivo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Rapporti con la Corte dei conti nelle materie di competenza della Direzione generale.

Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, opera l'Organo collegiale per i procedimenti disciplinari del Ministero, costituito dal dirigente *pro tempore* dell'AGRET IV nonché da altri due componenti, nominati dal direttore generale dell'AGRET, e con il compito di avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

Trattamento giuridico del personale dei ruoli del Ministero; Attività di valutazione del fabbisogno di personale. Reclutamento e concorsi. Mobilità. Anagrafe delle prestazioni e rilevazione del conto annuale. Adempimenti ministeriali per la trasparenza e la qualità dei servizi, nonché per le pari opportunità. Trattamento economico del personale in servizio e gestione del trattamento di quiescenza del personale.

AGRET VI - Programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti

Coordinamento e programmazione delle attività della Direzione generale. Rapporti con il Dipartimento. Armonizzazione dei bilanci contabili. Predisposizione d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio di previsione, della legge di assestamento, delle variazioni di bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie per il Ministero dell'economia e delle finanze. Coordinamento del bilancio per l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa. Contabilità analitica per centri di costo; budget di previsione e monitoraggio dei costi. Predisposizione delle relazioni economiche per il Ministero dell'economia e delle finanze. Vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e sulle gestioni di ammasso.

Art. 3.

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con acronimo «ICQRF», è articolato:

a livello centrale in due Direzioni generali:

a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore «VICO»;

b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari «PREF»;

a livello territoriale in dieci Uffici e quattro Laboratori di livello dirigenziale non generale.

2. Il Dipartimento si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di supporto alle relazioni con gli Uffici del Dipartimento, nonché per le attività di comunicazione istituzionale svolte dal Capo del Dipartimento.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera un Ufficio di livello non dirigenziale, denominato «Unità Protezione *ex officio*» per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del citato regolamento (UE) n. 1151/2012.

4. La Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (VICO) si avvale di una Segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale e con funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici della Direzione ed è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche; approvazione dei piani di controllo e tariffari.

Comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

VICO II - Sanzioni

Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli.

VICO III - Bilancio

Gestione dei capitoli di spesa; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; trattamento economico accessorio del personale dell'Ispettorato; tenuta della contabilità economico-analitica; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; controllo di gestione.

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Mobilità del personale dell'Ispettorato; Supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori.

5. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) si avvale di una Segreteria di Direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale e con funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici della Direzione ed è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PREF I - Programmazione e analisi del rischio

Programmazione delle attività istituzionali svolte dagli uffici territoriali e dai laboratori; monitoraggio e valutazione delle attività di controllo e vigilanza svolte dagli uffici territoriali e dai laboratori; supporto all'Ispettore generale Capo per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; supporto al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca per l'organizzazione e il funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione banche dati per l'espletamento dell'attività ispettiva; attività di studio dei fenomeni fraudolenti e analisi del rischio di commissione frodi; procedure per l'espletamento delle attività ispettive; promozione e coordinamento di azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di controllo; gestione dei Comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *u)* e lettera *t)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.

PREF II - Indirizzo e coordinamento attività di vigilanza

Indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza, svolta dagli uffici territoriali, sugli organismi pubblici e privati di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività di vigilanza svolta a livello nazionale; gestione del Comitato nazionale di vigilanza, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2012; realizzazione e amministrazione della banca dati necessaria allo svolgimento della attività del Sistema nazionale di vigilanza, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 16 febbraio 2012.

PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva

Indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; audit interno; relazioni con altri organismi di controllo nazionali ed internazionali; rapporti con gli uffici dei Dipartimenti del Ministero e di altre amministrazioni in materia di controlli ispettivi. Monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; consulenza tecnico-normativo in relazione all'attività ispettiva e di vigilanza svolta dagli Uffici territoriali dell'Ispettorato; consulenza giuridica agli uffici nella materia di competenza dell'Ispettorato. Supporto all'Unità Protezione *ex officio*.

PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

Indirizzo, coordinamento e vigilanza tecnica sull'attività svolta dai laboratori; indirizzo, monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; promozione di prove interlaboratorio; direzione del laboratorio centrale di Roma, deputato all'espletamento delle analisi di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

6. Gli Uffici territoriali, di livello dirigenziale non generale, quali unità organizzative complesse con competenza regionale o interregionale, hanno competenze di programmazione generale delle attività sul territorio di loro competenza, nel quadro delle direttive impartite ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella gestione delle risorse finanziarie trasferite agli uffici dirigenziali stessi ed alla vigilanza in funzione della verifica del raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi assegnati ai dirigenti nel quadro delle direttive predette. Essi sovraintendono anche a diciannove Uffici di livello non dirigenziale, denominati Uffici di Area.

Gli Uffici territoriali sono i seguenti:

1. «ICQRF Nord - Ovest», con sede a Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. L'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Asti e Genova;

2. «ICQRF Lombardia», con sede a Milano, avente competenza territoriale sulla Regione Lombardia; l'Ufficio sovraintende all'Ufficio d'Area di Brescia;

3. «ICQRF Nord - Est», con sede a Susegana (TV), avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; l'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Verona, Udine e San Michele all'Adige;

4. «ICQRF Emilia-Romagna e Marche», con sede a Bologna, avente competenza territoriale sulla Regione Emilia-Romagna e Marche; l'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Modena e Ancona;

5. «ICQRF Toscana e Umbria», con sede a Firenze, avente competenza territoriale sulle regioni Toscana e Umbria; l'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Pisa e Perugia;

6. «ICQRF Italia centrale», con sede a Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio e Abruzzo; l'Ufficio sovraintende all'Ufficio d'Area di Pescara;

7. «ICQRF Italia meridionale», con sede a Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania e Calabria; l'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Salerno, Cosenza e Lamezia Terme;

8. «ICQRF Italia Sud - Est», con sede a Bari, avente competenza territoriale sulle regioni Puglia, Molise e Basilicata; l'Ufficio sovraintende agli Uffici d'Area di Lecce, Potenza e Campobasso;

9. «ICQRF Sicilia», con sede a Palermo, avente competenza territoriale sulla Regione Sicilia; l'Ufficio sovraintende all'Ufficio d'Area di Catania;

10. «ICQRF Sardegna», con sede a Cagliari, avente competenza territoriale sulla Regione Sardegna; l'Ufficio sovraintende all'Ufficio d'Area di Sassari.

7. I Laboratori sono i seguenti:

1. Laboratorio di livello dirigenziale non generale di Catania e Laboratorio d'Area di livello non dirigenziale di Conegliano/Susegana quale sede distaccata di Catania;

2. Laboratorio di livello dirigenziale non generale di Modena;

3. Laboratorio di livello dirigenziale non generale di Perugia;

4. Laboratorio di livello dirigenziale non generale di Salerno.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni organizzative

Al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero ed in conformità all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuiti ai Dipartimenti i compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi e quelli di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Art. 5.

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622 e il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 1998 sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1-191

18A03415

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 aprile 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Siderurgica Landini S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28 novembre 1981, con il quale la S.p.a. Safau è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il successivo decreto emesso di concerto con il Ministro del Tesoro con i quali, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/79, la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Siderurgica Landini S.p.a. in data 12 gennaio 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 26 agosto 1994, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario, in sostituzione dell'ing. Dori, il dott. Franco Asquini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, la dott.ssa Marina Vienna è stata nominata commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1 comma n. 498, legge n. 296/06, la dott.ssa Marina Vienna, il dott. Luigi Barbieri e l'avv. Raffaele Cappiello sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Safau;

Vista l'istanza in data 13 marzo 2018 prot. n. 101528 come integrata in data 29 marzo 2018 prot. n. 127106 con la quale commissari liquidatori, nel comunicare che sono state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi la ripartizione finale dell'attivo ed il deposito delle somme dovute ai creditori irreperibili per complessivi € 5.704,19, mediante apertura di nuovo conto corrente vincolato presso la Banca Popolare di Cividiale all'ordine del giudice delegato, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Siderurgica Landini s.p.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Siderurgica Landini s.p.a. a norma dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Siderurgica Landini s.p.a., con sede legale in Udine, via Calatafimi 21 - cap 33100 - codice fiscale/partita IVA n. 00104670252, n. REA UD - 137262.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Siderurgica Landini s.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 27 aprile 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
MANGIATORDI

18A03395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 maggio 2018.

Rettifica della determina n. 1832/2017 del 2 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soliris». (Determina n. 693/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione n. 1832 del 2 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLIRIS, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2017;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, poiché, contiene un mero errore materiale,circa la validità del contratto;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 1832 del 2 novembre 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1832 del 2 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Soliris, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2017:

dove è scritto

Validità del contratto:

24 mesi

leggasi

Validità del contratto:

12 mesi

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03400

DETERMINA 3 maggio 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Plenadren» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 691/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Shire Services BVBA ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PLENADREN;

Vista la domanda con la quale la società Shire Services BVBA, rappresentata legalmente in Italia da Shire Italia S.p.A., ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 gennaio 2018 e 22 febbraio 2018;

Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Plenadren è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

5 mg - compressa a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE) - 50 compresse

AIC n. 042487013/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

€ 273,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 450,56

Confezione

20 mg - compressa a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE) - 50 compresse

AIC n. 042487025/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

€ 454,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 749,28

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza surrenalica negli adulti.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa attualmente vigente come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Plenadren è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03403

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 23 aprile 2018.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale concluso in data 28 febbraio 2018, dalle associazioni datoriali di settore Asstra, Anav e Agens e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto pubblico locale e regolamentazione provvisoria *ex* articolo 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, in tema di informazione all'utenza (articolo 9) e rarefazione (articolo 11) (pos. 477/18). (Delibera n. 18/138).

LA COMMISSIONE

su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri;

Premesso che:

1. l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i trasporti pubblici locali urbani ed extraurbani autoferrotranviari, in quanto necessari a garantire il diritto costituzionale delle persone alla «libertà di circolazione»;

2. attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva nel settore del trasporto pubblico locale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002, in ragione del protrarsi dell'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo (per un'esaustiva disamina delle ragioni che hanno imposto l'adozione di una provvisoria regolamentazione si rinvia integralmente alla delibera della Commissione n. 02/13);

3. la Commissione, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore della attuale disciplina, ha ritenuto necessario stimolare le parti sociali ad una riflessione sull'opportunità di operare un aggiornamento delle regole vigenti, alla luce del significativo incremento della conflittualità registrata a livello locale, causata anche dall'eccessiva frammentazione sindacale, nonché da una mutazione dei caratteri stessi del conflitto; elementi, questi, che hanno comportato un aumento delle astensioni collettive e, conseguentemente, accentuato il pregiudizio dei diritti degli utenti del servizio interessato dalle azioni di protesta;

4. in particolare, la Commissione ha riscontrato l'inadeguatezza, nel tempo, di alcune delle previsioni dettate dalla disciplina di settore, con particolare riferimento all'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, all'eccessiva frammentazione del periodo relativo alle franchigie estive, all'insufficienza degli intervalli relativi alla rarefazione oggettiva e soggettiva ed all'inidoneità delle misure adottate dalle Aziende ai fini di una corretta comunicazione all'utenza;

5. conseguentemente, la Commissione ha segnalato alle parti la necessità di individuare strumenti atti a garantire l'effettività di tali previsioni, al fine di assicurare un più equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

6. a tale scopo, la Commissione ha effettuato una serie di audizioni (21 settembre, 29 settembre e 18 dicembre 2017) che hanno visto la partecipazione delle Associazioni datoriali, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di altre Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore (Orsa trasporti, Usb Lavoro Privato e Sul Comparto Trasporti). Nell'ambito di tali audizioni i presenti hanno espresso le proprie perplessità in ordine alle possibili soluzioni prospettate dall'Autorità mentre, da taluni, è stata lamentata la carenza di regole in materia di rappresentanza che consentirebbero di risolvere, a monte, alcune delle problematiche sottoposte dalla Commissione all'esame delle parti sociali;

7. nel corso di tali audizioni la Commissione ha illustrato alle parti sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad adoperarsi per elaborare concrete proposte operative atte a superare la provvisorietà della attuale Regolamentazione e volte al raggiungimento di un accordo quanto più ampiamente condiviso che traduca in un nuovo equilibrio le ragioni del conflitto a garanzia della «libertà di circolazione» dei cittadini utenti;

8. all'esito di tale audizioni le parti sociali, pur manifestando le proprie perplessità in merito all'effettiva necessità di modificare le attuali disposizioni in materia di sciopero, hanno accolto l'invito della Commissione, rendendosi subito disponibili ad avviare un tavolo di confronto volto al raggiungimento di un accordo diretto ad individuare nuove regole più rispondenti alle esigenze di tutti gli attori del conflitto;

9. preso atto di tale disponibilità, la Commissione ha invitato le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali a formulare concrete proposte operative entro il termine dell'8 gennaio 2018, ovvero ad esprimere entro tale data, con le forme ritenute opportune, il proprio motivato punto di vista, al fine di sottoporre all'Autorità un testo di revisione dell'attuale Regolamentazione provvisoria e consentire, dunque, una celere conclusione del relativo procedimento amministrativo;

10. con nota dell'8 gennaio 2018, prot. n. 005/18/E.4, Agens ha evidenziato alcuni degli aspetti - di seguito sintetizzati - sui quali avviare il confronto auspicato dalla Commissione:

a) franchigia: si concorda con l'ipotesi di accorpamento delle franchigie estive (28 luglio - 3 settembre) e si propongono ulteriori modifiche più rispondenti alle esigenze dell'utenza (15 dicembre - 9 gennaio; 7 giorni antecedenti - 4 giorni seguenti la Pasqua; 2 giorni antecedenti e seguenti i turni elettorali e referendari a carattere locale);

b) preavviso minimo: si ritiene utile un ampliamento del termine di preavviso minimo a 12 giorni e per gli scioperi a carattere nazionale, l'inserimento di un obbligo di trasmettere le norme tecniche di attuazione contestualmente alla proclamazione dell'astensione;

c) intervallo/rarefazione: si concorda con la previsione dei 3 giorni di intervallo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione successiva;

d) durata e modalità: si propone di integrare il divieto di «scioperi a scacchiera» con la previsione del divieto di scioperi riguardanti «parti/distaccamenti/sezioni» di unità produttive;

e) figure escluse dallo sciopero: si ritiene utile introdurre una previsione tesa ad escludere dallo sciopero il personale addetto alla sicurezza e regolarità del servizio, alla pronta riattivazione dello stesso e alla sicurezza degli impianti;

f) sicurezza degli impianti: si suggerisce di integrare l'art. 13 della vigente Regolamentazione con la previsione di un presidio minimo di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati dall'erogazione del servizio o collegati da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa (pulizia dei mezzi);

11. alla data dell'8 gennaio 2018 non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte delle altre Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali;

12. la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio 2018, non ritenendo sussistenti, allo stato, i presupposti per il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo collettivo volto a superare le criticità della disciplina attualmente vigente, ha adottato, con la delibera n. 18/01, una proposta di regolamentazione provvisoria ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni,

13. con tale proposta la Commissione ha semplificato il quadro normativo vigente accorpando in un testo organico gli orientamenti di carattere generale e/o riferibili in via esclusiva al trasporto pubblico locale adottati nel corso degli anni, riformulando alcune disposizioni al fine di renderle più rispondenti alle attuali esigenze del settore, individuando soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero poste in essere in un contesto di eccessiva frammentazione sindacale, e dall'altro, dagli effetti ultrattivi prodotti dagli scioperi così come attualmente regolamentati;

14. con nota del 24 gennaio 2018, Asstra, Anav, Agens e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal hanno chiesto all'Autorità un'audizione urgente al fine di rappresentare la comune volontà di privilegiare un percorso negoziale;

15. la Commissione ha convocato in audizione le Associazioni datoriali di settore e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la data del 31 gennaio 2018;

16. nel corso di tale audizione le parti sociali hanno espresso, in sintesi, le seguenti osservazioni:

Anav fa presente di aver definito un calendario di incontri, previsti per il mese di febbraio 2018, volti al raggiungimento di un accordo nazionale sulle regole da applicare nel settore del trasporto pubblico locale;

Asstra sottolinea la preferenza accordata dal Legislatore all'autonomia negoziale delle parti sociali, in virtù della maggiore capacità di individuare soluzioni più idonee a garantire le finalità dettate dalla legge n. 146 del 1990;

Agens concorda sulla disponibilità dimostrata delle parti e orientata al raggiungimento di un accordo condiviso che recepisca le sensibilità di tutti nel rispetto delle singole specificità;

Filt Cgil comunica che l'intento manifestato da tutte le parti è quello di giungere ad una soluzione condivisa prevedendo la conclusione dei lavori nell'incontro del 26 febbraio p.v.; non ritiene che il settore abbia bisogno dell'introduzione di nuove regole non condivise;

Fit Cisl fa presente che l'accordo potrà essere raggiunto già entro la data del 20 febbraio p.v.;

Uiltrasporti comunica che la presenza di tutti gli attori al tavolo rappresenta la ferma volontà delle parti di superare la Proposta, senza entrare oggi nel merito delle specificità in essa contenute;

Ugl invita la Commissione a raccogliere la volontà manifestata dalle parti sociali di condividere un percorso volto a superare anche gli attuali limiti derivanti dalla assenza di un intervento legislativo in materia;

Faisa Cisal raccoglie l'opportunità fornita della Commissione per consentire alle parti di avviare un percorso condiviso; senza entrare nel dettaglio della Proposta, nel confermare integralmente quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2017, fa presente che la delibera contiene una ulteriore compressione del diritto di sciopero;

17. all'esito dell'audizione, i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali presenti hanno chiesto congiuntamente alla Commissione di sospendere l'*iter* procedurale ex art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, onde consentire la prosecuzione del percorso negoziale già avviato e recepire, così, in un documento unitario le manifestazioni di intenti delle parti;

18. con note del 25 gennaio 2018 anche le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Fast Confsal Mobilità hanno chiesto alla Commissione di essere convocate urgentemente in audizione;

19. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di Usb Lavoro Privato nazionale hanno fatto presente quanto segue: la proposta, così come formulata, vanificherebbe di fatto ogni azione di sciopero sia a livello locale che a livello nazionale; tale cambiamento delle regole, inoltre, verrebbe attuato in un momento di mutamento del settore come quello attuale; l'applicazione delle nuove regole, nel contesto attuale, significherebbe esacerbare lo stato d'animo dei lavoratori, dal momento che oggi il principale motivo alla base della maggior parte delle vertenze è quello di consolidare i diritti minimi quali la corresponsione degli stipendi;

20. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di Fast Confsal nazionale hanno chiesto alla Commissione di tenere in maggiore considerazione le motivazioni poste a base di uno sciopero rappresentando, altresì, di non condividere le modifiche contenute nella Proposta con riferimento, in particolare, alle procedure, alla franchigia, all'intervallo soggettivo e oggettivo. Raccogliendo l'invito della Commissione, il sindacato ha comunque rappresentato di volersi attivare per avviare un confronto con le Associazioni datoriali;

21. la Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2018, preso atto della volontà manifestata da tutte le parti in occasione delle richiamate audizioni, ha disposto la sospensione dei termini della procedura di cui all'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, posticipando il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni alla data del 5 marzo 2018, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo in luogo di un provvedimento eteronomo adottato dall'Autorità;

22. con nota del 1° marzo 2018, Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri hanno trasmesso alla Commissione l'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 «in attuazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni che è parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri internavigatori testo unico 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali»;

23. la Commissione, nella seduta del 1° marzo 2018, ha deliberato l'invio del testo di tale Accordo nazionale alle Associazioni degli utenti e dei consumatori ex art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;

24. nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso;

25. la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2018, ritenuta superata la propria Proposta di cui alla delibera dell'11 gennaio 2018, n. 18/01, ha deliberato l'idoneità dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 con esclusivo riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 18;

26. con riferimento, invece, a quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 17 dell'Accordo nazionale l'autorità, ritenendo insussistenti i presupposti per una valutazione di idoneità in merito alle relative previsioni, ha integrato e parzialmente modificato quanto concordato dalle parti, formulando, con la delibera n. 18/85, una nuova Proposta ex art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (art. 9), Rarefazione (art. 11) e Regolamento di servizio (art. 17);

27. il testo della suddetta Proposta è stato notificato alle parti e trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni dalla ricezione della medesima;

28. con nota del 24 marzo 2018, il Codacons ha manifestato un generale giudizio positivo ritenendo utile, tuttavia, esprimere la propria posizione in merito ai punti di seguito elencati nel condiviso obiettivo di trovare un adeguato bilanciamento tra diritto di sciopero e libertà di circolazione:

procedure: al fine di rendere efficaci le procedure, il mancato esperimento della prima fase, che non esonera le parti dall'esperimento della seconda fase, dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte della Commissione;

franchigie: sarebbe opportuno aggiungere il periodo compreso tra il 24 aprile ed il 2 maggio, stante il maggiore afflusso di turisti e utenti che caratterizza le festività del 25 aprile e 1° maggio;

concomitanza: andrebbe precisato che in caso di «scioperi nazionali» non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato;

preavviso: andrebbe aumentato dagli attuali dieci giorni a quindici;

rarefazione: andrebbe aumentato a venti giorni, come indicato dalla Commissione;

proclamazione: l'individuazione dell'intervallo prendendo a riferimento solo il momento dell'effettuazione non appare idoneo a garantire gli utenti;

durata e modalità: sarebbe opportuno sottolineare l'importanza di considerare come indicazione di massima il rispetto dei seguenti orari come fasce di garanzia: 7,00-10,00 e 17,00-20,00, oppure 7,00-9,00, 12,00-14,00 e 16,00-21,00, sollecitando la previsione di tre fasce di garanzia sempre nel limite delle sei ore;

29. con nota del 9 aprile 2018, anche la Federconsumatori ha espresso un generale giudizio positivo, evidenziando l'importanza di alcune regole quali le norme relative agli impegni datoriali circa la comunicazione all'utenza, le clausole che rinviano ad accordi l'individuazione delle «manifestazioni di rilevante importanza» da sottrarre allo sciopero, l'estensione del periodo di franchigia nel periodo estivo che concede più ampi margini di garanzia del servizio a tutela degli utenti, i limiti introdotti nell'intervallo tra le azioni di sciopero indette dallo stesso soggetto collettivo;

30. nell'ambito del procedimento ex art. 13, lettera *a)* della citata legge la Commissione ha convocato le parti sociali in audizione per il giorno 9 aprile 2018. In tale occasione i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali presenti hanno espresso le proprie posizioni in merito alla nuova Proposta adottata dall'Autorità, come di seguito sintetizzate:

Usb ribadisce con fermezza quanto già manifestato in altre occasioni, ovvero la propria contrarietà in merito ai contenuti del provvedimento della Commissione, in quanto il tentativo di irrigidire l'esercizio del diritto «individuale» di sciopero comporta un indebolimento delle vertenze a livello locale, le cui motivazioni sono sempre più spesso da rinvenire nella mancata corresponsione delle retribuzioni e nelle ristrutturazioni aziendali che si traducono in pesanti ricadute sul personale;

Faisa Confail rappresenta che l'esperienza maturata nel corso degli anni ha visto l'inasprimento delle relazioni industriali con conseguente incremento della conflittualità e chiede, al riguardo, una maggiore disponibilità al dialogo da parte delle Associazioni datoriali;

Cub rigetta i provvedimenti, Accordo e Proposta, in quanto entrambi volti a limitare l'esercizio del diritto di sciopero. Fa presente, inoltre, che nell'analizzare la crescente conflittualità non vengono mai affrontate le motivazioni poste alla base delle vertenze;

Sgb segnala che la maggiore difficoltà incontrata dal sindacato nasce dalla mancata convocazione di quelle Organizzazioni sindacali che le Aziende non riconoscono ai fini della contrattazione di secondo livello. L'inasprimento delle regole riguardanti l'esercizio del diritto di sciopero non tiene in debito conto le difficoltà che creano i datori di lavoro, inasprendo il malessere dei lavoratori;

Faisa Cisal dichiara che le regole ci sono già e sono efficaci, come attestano gli stessi dati pubblicati dalla Commissione nelle relazioni annuali. La necessità di governare il conflitto è legata alla necessità di governare le ragioni del conflitto, questione che non si può certamente risolvere con l'adozione di regole maggiormente restrittive. Il *restyling* operato dall'Autorità si traduce, di fatto, nella repressione dell'esercizio del diritto di sciopero;

Fast Confsal apprezza il lavoro svolto dalle parti sociali che hanno sottoscritto l'Accordo del 28 febbraio 2018 ed evidenzia le difficoltà che le stesse hanno incontrato lungo tale percorso. La Proposta, di fatto, vanificherebbe il risultato ottenuto;

Sul fa presente che l'intervento operato dalla Commissione sull'Accordo non appare qualificante, bensì penalizzante ed è carente, da parte dell'Autorità, della richiesta di un atteggiamento più responsabile da parte delle aziende;

Orsa Autoferro TPL ritiene che non si sia operata alcuna valutazione sulle motivazioni poste alle base delle vertenze, da ricercare nel comportamento aziendale. Le proclamazioni di sciopero, infatti, scaturiscono spesso da una completa assenza di dialogo e dal mancato rispetto degli accordi decentrati. Con riferimento all'art. 17, esprime la necessità che le modalità operative dei regolamenti di esercizio siano concordate - in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) - con le Organizzazioni sindacali presenti in azienda e non genericamente ed esclusivamente con le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri. Esprime, inoltre, il proprio dissenso sull'introduzione della possibilità di prevedere, da parte delle Aziende, l'esclusione dall'esercizio del diritto di sciopero di ulteriori figure professionali;

Fit Cisl ritiene che non sia stata debitamente riconosciuta, da parte della Commissione, la difficoltà che ha comportato il raggiungimento dell'Accordo ribadendo che per governare il conflitto è necessario agire sulle cause che lo determinano, mentre con la Proposta si chiede alle Organizzazioni sindacali di subire ulteriori limitazioni, considerato che né l'ampliamento del periodo di rarefazione né l'esclusione di alcune figure a discrezione delle Aziende possono essere considerati elementi di contemperamento, bensì di restrizione. Chiede, quindi all'Autorità di valutare idoneo l'Accordo nella sua interezza, atteso che lo stesso rappresenta un punto di equilibrio fra le varie esigenze rappresentate dalle parti sociali;

Uiltrasporti rammenta che le gare per l'assegnazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale previste per il 2019 aumentano le criticità del settore; la Proposta ottiene, quale unico risultato, quello di alterare l'equilibrio raggiunto con la sottoscrizione dell'Accordo, del quale si ribadisce e si sottolinea l'importanza;

Filt Cgil evidenzia che l'Accordo, raggiunto in un limitato lasso temporale, rispetta compiutamente lo spirito della legge, mentre la Proposta della Commissione toglie alle parti l'autonomia negoziale, alterando l'equilibrio dell'intesa contrattuale; l'intervento dell'Autorità, infatti, trae origine dalla valutazione di criticità presenti in un esiguo numero di realtà territoriali che si presumono estese a tutto il settore. Si rinnova, pertanto, la richiesta di recepire l'Accordo nella sua totalità;

Cobas Lavoro Privato produce una memoria ed esprime la propria contrarietà nei confronti della Proposta che, di fatto, vuole comprimere l'esercizio del diritto di sciopero. Se si vuole incidere realmente sul numero delle proclamazioni di sciopero si deve incidere in maniera significativa sull'obbligo, da parte delle Aziende, di esperire realmente le preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione;

Ugl fa presente che la sottoscrizione dell'Accordo si inserisce in un momento critico per il settore e questo aspetto ne rafforza il valore ed il significato. Il messaggio contenuto in esso è una assunzione di responsabilità da parte delle parti sociali e recupera il valore del diritto di sciopero. La problematicità del Trasporto pubblico locale nelle grandi città non può essere correlata allo sciopero, bensì alle situazioni di criticità in cui versano alcune Aziende pubbliche. Una valutazione parziale dell'Accordo sbilancia il diritto dei lavoratori allo sciopero in favore del diritto degli utenti alla mobilità;

Asstra dichiara che l'Accordo rappresenta il tentativo di costruire un punto di mediazione tra le parti sociali e chiede di salvaguardare l'integrità dell'Accordo valutandolo positivamente in tutti i suoi aspetti o, comunque, salvaguardandone l'equilibrio complessivo;

Agens ritiene che l'Accordo interpreti un equilibrio sostenibile rispetto alle differenti esigenze e sensibilità, manifestando, comunque, la propria disponibilità a verificare la percorribilità di eventuali ritocchi;

Anav ritiene apprezzabili il percorso e lo sforzo profuso nel raggiungimento dell'Accordo ed esprime la propria riserva con riferimento all'inserimento, da parte della Commissione, dell'obbligo a carico delle Aziende di fornire all'utenza il dato di adesione degli scioperi precedentemente proclamati dalla medesima sigla, evidenziando il possibile rischio di effetto annuncio a danno dell'utenza;

31. la Commissione, all'esito dell'audizione, ha rammentato ai rappresentanti delle parti sociali presenti che la sensibilità dell'Autorità è rivolta, da sempre, verso tutti gli aspetti del conflitto, in virtù del proprio ruolo di terzietà nel contemperamento di diritti di pari rango;

Considerato che:

1. l'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 costituisce un importante momento di incontro tra le parti sociali, per il quale la Commissione non può che esprimere apprezzamento;

2. l'Accordo da un lato, colma la lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, dall'altro tiene conto, sia pur non compiutamente, del nuovo panorama presente nel sistema delle relazioni industriali, caratterizzato dall'incremento della conflittualità a livello locale e da una sempre maggiore frammentazione sindacale;

3. peraltro, tale Accordo recepisce in più parti principi, criteri e regole già contenuti nella Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002, n. 02/13, negli orientamenti di carattere generali resi dalla Commissione nel settore del trasporto pubblico locale e nella Proposta di regolamentazione dell'11 gennaio 2018, n. 18/01, accorpandoli in un testo organico;

4. con riferimento alle contestazioni sindacali relative all'art. 17 (Regolamento di servizio) della Proposta di regolamentazione provvisoria, ritiene di dover confermare il principio per cui, anche in caso di sciopero, durante l'erogazione dei minimi di servizio, non possono essere pregiudicati precisi standard di sicurezza a tutela della vita e della salute dei lavoratori e dei cittadini-utenti e, conseguentemente, ribadire la ragionevolezza della previsione secondo la quale possano essere escluse dall'esercizio del diritto di sciopero alcune figure professionali, quando ciò sia strettamente funzionale alla garanzia della sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

5. tuttavia, appare più opportuno individuare caso per caso, con riferimento alle singole realtà aziendali, le figure professionali addette a funzioni imprescindibili in termini di sicurezza, rimettendone la determinazione all'autonomia negoziale e, in caso di mancato accordo a livello locale, alla Commissione, la quale potrà indicare, in relazione alla specificità dell'organizzazione aziendale, le misure che a vario titolo concorrono alla fondamentale esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, in conformità con quanto previsto dall'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che consente «eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari … adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'art. 1.»;

6. per le ragioni sopra esposte, la norma contenuta nell'art. 17 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, nella sua originaria formulazione, risulta idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti;

Ritenuto che:

per mere esigenze di ordine sistematico, è opportuno riformulare la valutazione dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, in considerazione della volontà di estendere il giudizio di idoneità all'art. 17 nella formulazione prospettata dalle parti;

alla luce dei motivi sopra esposti, meritano una piena valutazione di idoneità - in quanto costituiscono un insieme di regole atte a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dagli utenti - le seguenti norme dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018:

Art. 1 (Campo di applicazione);

Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione);

Art. 3 (Ripetizione delle procedure);

Art. 4 (Franchigie);

Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni);

Art. 6 (Avvenimenti eccezionali);

Art. 7 (Preavviso);

Art. 8 (Proclamazione dello sciopero);

Art. 10 (Revoca);

Art. 12 (Durata e modalità dello sciopero);

Art. 13 (Scioperi a scacchiera);

Art. 14 (Sicurezza degli impianti);

Art. 15 (Assemblee);

Art. 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto);

Art. 17 (Regolamento di servizio);

Art. 18 (Rapporti con i terzi);

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il testo dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, concluso tra Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, con esclusivo riferimento agli articoli di seguito elencati:

Art. 1 (Campo di applicazione);

Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione);

Art. 3 (Ripetizione delle procedure);

Art. 4 (Franchigie);

Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni);

Art. 6 (Avvenimenti eccezionali);

Art. 7 (Preavviso);

Art. 8 (Proclamazione dello sciopero);

Art. 10 (Revoca);

Art. 12 (Durata e modalità dello sciopero);

Art. 13 (Scioperi a scacchiera);

Art. 14 (Sicurezza degli impianti);

Art. 15 (Assemblee);

Art. 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto);

Art. 17 (Regolamento di servizio);

Art. 18 (Rapporti con i terzi);

Dispone che

la suddetta valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 sostituisce integralmente quella contenuta nella delibera del 16 marzo 2018, n. 18/95;

Considerato, altresì, che:

7. con riferimento all'art. 9 (Informazione all'utenza) del citato Accordo nazionale, non possono trovare accoglimento le riserve espresse dalle Associazioni datoriali in merito al rischio di un effetto annuncio connesso all'obbligo, a carico delle Aziende, di fornire all'utenza il dato di adesione agli scioperi precedentemente proclamati dalla medesima sigla sindacale;

8. tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nasce invero dall'esigenza di fornire agli utenti un'informativa quanto più completa e puntuale in ordine agli eventuali possibili effetti ultrattivi derivanti dallo sciopero stesso;

9. l'importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 («la diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante»);

10. la medesima delibera ha sottolineato che «tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni ritenute utili»;

11. per tali ragioni, si ritiene indispensabile che le aziende, nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, comunichino agli utenti, unitamente all'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e alle motivazioni poste a base della vertenza, anche i dati relativi alle percentuali di adesione registrate in occasione delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle sindacali;

12. con riferimento all'art. 11 (Rarefazione) del citato Accordo nazionale, non possono trovare accoglimento i rilievi critici espressi dalle Organizzazioni sindacali in merito all'eccessiva restrizione e compromissione dell'esercizio del diritto «individuale» di sciopero derivante dall'ampliamento del periodo di rarefazione, dal momento che, come noto, l'obiettivo fondamentale della legge n. 146 del 1990 è quello di garantire il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, riconosciuto dalla Costituzione a tutti i lavoratori, con quello, di pari rango, dei cittadini utenti di poter usufruire dei servizi pubblici essenziali;

13. tale obiettivo si realizza non solo con la predisposizione, in attuazione dell'art. 2 della citata legge, di norme che attengono alla regolarità formale dell'azione di sciopero: il preavviso, la durata, le modalità di attuazione, la comunicazione delle motivazioni sottese alla proclamazione. La norma stabilisce, infatti, anche l'obbligo di prevedere intervalli minimi tra le azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio - da osservare anche se queste sono poste in essere ad opera di soggetti sindacali diversi - come presupposto necessario per garantire la continuità dei servizi pubblici;

14. tale disposto, di fondamentale rilevanza, sta ad indicare come il bilanciamento tra diritti costituzionali trovi la sua effettiva garanzia non solamente attraverso la regolarità formale delle singole azioni di sciopero, ma anche, e soprattutto, evitando una condizione di eccessiva reiterazione delle stesse in un breve arco temporale. È proprio l'eccessiva reiterazione delle astensioni, che finirebbe per impedire il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti mortificandone, nella sostanza, il contenuto essenziale;

15. si ritiene di determinare in 20 giorni il termine minimo che deve intercorrere tra un'azione di sciopero e la successiva, nell'esclusivo obiettivo di individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale;

16. avendo ascoltato con attenzione le obiezioni e le suggestioni avanzate da alcune Organizzazioni sindacali, con particolare riferimento al tema della regolazione della rappresentanza, la Commissione ritiene opportuno deliberare predisponendo misure in materia di intervallo tra gli scioperi, pur ribadendo che il proprio intervento conserva un carattere di eccezionalità, secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e tenuto conto che non esistono, allo stato, altri strumenti di selezione dei conflitti, mentre quelli auspicati dai sindacati firmatari degli accordi richiederebbero, comunque, una implementazione legislativa;

17. per tali motivi, la Commissione, nell'esercitare il proprio ruolo di terzietà nel contemperamento tra diritti di pari rango;

Formula

la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (art. 9) e Rarefazione (art. 11):

Art. 9.
Informazione all'utenza

È obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:

contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero;

almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.

Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonché forniranno all'utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13, lettere *h)* ed *i)* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Art. 11.
Rarefazione

A) L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.

B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.

C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

Rileva che:

la presente Regolamentazione, come stabilito dalla stessa legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, deve considerarsi provvisoria e, dunque, soggetta ad essere integrata da ulteriori elementi e/o soluzioni idonei ad assicurare equivalenti misure di contemperamento dei diritti costituzionali coinvolti;

Dispone

la notifica della presente delibera, unitamente all'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, alle Associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens ed alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal Mobilità, Orsa Trasporti, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato e Sgb;

Dispone inoltre

la trasmissione della presente Proposta, unitamente all'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;

Dispone altresì

la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione.

Roma, 23 aprile 2018

Il presidente: SANTORO PASSARELLI

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 28 febbraio 2018, presso la sede dell'ANAV nazionale, le Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLFNA, hanno convenuto il presente accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che è parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti / accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL Autoferrotranvieri.

In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo.

La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali.

ASSTRA

ANAV

AGENS

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGLFNA

Art. 1
Campo di applicazione

Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, il presente accordo si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
autofiloferrotranvie;
navigazione interna lagunare;
navigazione interna lacuale;
funivie portuali;
funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

Il presente accordo si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge n. 146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.

Art. 2
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Effetti

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio. L'eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i.

C) Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda o all'ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e

del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia ai sensi dell'art.13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90 e s.m.i.

4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase.

D) Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e s.m.i; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 3
Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.

Art 4
Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;

- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;

- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

- i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.

Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. B).

Art. 5
Concomitanza di scioperi o manifestazioni

Le strutture nazionali/regionali/provinciali/aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:

- con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza;

- con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonché nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia.

Art. 6
Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

Art. 7
Preavviso
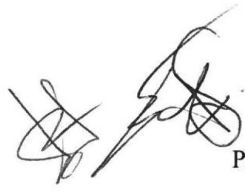
Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 8
Proclamazione dello sciopero

A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonché quanto espressamente previsto in tema di rarefazione.

Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:

1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:
   - L'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
   - L'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, che dovranno essere conformi a quelle indicate all'articolo 2 del presente accordo;
   - L'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando – ove possibile – i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonché i motivi del mancato svolgimento;
   - L'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

2. Ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:
   in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;
3. Ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:
   l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. I motivi dell'astensione, la data, la durata e le modalità di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante.

B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.

I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Art. 9
Informazione all'utenza

E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:

- contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero;
- almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza.

Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonché forniranno all'utenza, laddove possibile anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Art.10
Revoca

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di Garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca deve essere comunicata anticipatamente a tale termine in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

Nell'eventualità di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia.

La revoca dovrà essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di Garanzia.

Art. 11
Rarefazione

A. L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.

B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero del settore da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sullo stesso bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di 10 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.

C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.
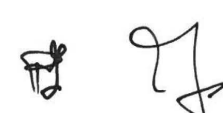
Art. 12
Durata e modalità dello sciopero

A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Non costituisce interruzione dello sciopero il rispetto delle fasce orarie di garanzia.

B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.

C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia.

D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Art. 13
Scioperi a scacchiera

Per tutte le vertenze che interessano più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttiva o singole categorie o profili professionali.

Per tutte le vertenze che interessano una sola unità produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali.

Art. 14
Sicurezza degli impianti

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Art.15
Assemblee

Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3 dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.

Art. 16
Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 12 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 12 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Art.17
Regolamento di servizio

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.

Art.18
Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.

Il presente accordo verrà inviato alla Commissione di Garanzia per la necessaria procedura di valutazione.

18A03416

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 13 aprile 2018.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Università della Calabria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 maggio 2017 in merito alla proposta di modifica dell'art. 2.10, comma 6, dello Statuto;

Visto il decreto rettorale 26 gennaio 2018, n. 114, con il quale è stata approvata detta proposta di modifica;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 31 gennaio 2018, con la quale è stato ratificato il decreto sopra richiamato;

Vista la nota rettorale protocollo n. 6007 del 21 febbraio 2018, con la quale il testo della modifica precedentemente menzionata è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/89;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, assunta in protocollo in data 12 aprile 2018 con n. 11323, nella quale si comunica il nulla osta all'emanazione e alla pubblicazione dello Statuto modificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2.10, comma 6, dello Statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, è modificato come di seguito riportato:

«Art. 2.10 *(Il Consiglio degli studenti)*. — (*Omissis*).

6. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nel Comitato per lo sport universitario dell'Università della Calabria.»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 13 aprile 2018

Il Rettore: CRISCI

18A03396

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Olmetec»

Estratto determina IP N. 274 DEL 4 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale OLMETEC 20 mg 90 comprimes pellicules (6x15) dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937402002 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria

Confezione: Olmetec 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg..

Codice A.I.C.: 045866023 (in base 10) 1CRR17 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: olmesartan medoxomil 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, magnesio stearato, titanio diossido (E 171), talco, ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala LOC. Caleppio 20090 Milano

Falorni S.RL. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Olmetec 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg.

Codice A.I.C.: 045866023.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Olmetec 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg.

Codice A.I.C.: 045866023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03398

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levogenix»

Estratto determina n. 695/2018 del 3 maggio 2018

Medicinale: LEVOGENIX.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A.

Confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule - A.I.C. n. 037186032 (in base 10);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule - A.I.C. n. 037186044 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Composizione:

principio attivo:

Levogenix 15 mg capsule rigide gastroresistenti: ogni capsula contiene 15 mg di lansoprazolo;

Levogenix 30 mg capsule rigide gastroresistenti: ogni capsula contiene 30 mg di lansoprazolo.

Eccipienti:

sfere di saccarosio e amido di mais;

lattosio;

fosfato disodico anidro;

ipromellosa;

mannitolo;

ipromellosa ftalato;

dietilftalato;

alcool cetilico;

talco;

titanio diossido (E171);

sodio laurilsolfato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule - A.I.C. n. 037186032 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule - A.I.C. n. 037186044 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Nota AIFA: 1 e 48.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Levogenix è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Levogenix è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03399

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibimezolo»

Estratto determina n. 694/2018 del 3 maggio 2018

Medicinale: IBIMEZOLO

Titolare AIC: I.B.N. Savio S.r.l.

Confezione

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Pvc/AI/Pa/AI

AIC n. 037905027 (in base 10)

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti

Composizione:

principio attivo: omeprazolo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Pvc/AI/Pa/AI

AIC n. 037905027 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

€ 5,01

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 9,39

Nota AIFA

1 e 48

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ibimezolo è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ibimezolo è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03401

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balsamo Italstadium»

Estratto determina AAM/PPA n. 380 del 20 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni:

variazioni di tipo II: B.I.a.1.z), B.I.a.1.b) e la variazione di tipo IB: B.II.b.1.e) e delle variazioni di tipo IAIN: B.II.b.1.a), B.II.b.1.b), B.II.b.2.c)2 e di due variazioni di tipo IAIN: B.III.1.a)3, relativamente al medicinale BALSAMO ITALSTADIUM;

Codice pratica: VN2/2017/16

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

variazioni B.II.b.1.e) di tipo IB; B.II.b.1.a) di tipo IAIN; B.II.b.1.b) di tipo IAIN; B.II.b.2.c)2 di tipo IAIN: sostituzione di «Montefarmaco S.p.a.» con «Doppel Farmaceutici S.r.l.» per la produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli e rilascio dei lotti del prodotto finito.

variazione B.III.1.a)3 di tipo IAIN - Sostituzione del produttore della sostanza attiva «(-) mentolo» «Shangay Native Product» con «Symrise AG» supportato dal CEP n. R1-CEP 2004-100 Rev 01.

variazione B.III.1.a)3 di tipo IAIN: Sostituzione del produttore della sostanza attiva «metile salicilato» «Shangay Runhua Ind. Corp.» con «Novacyl» supportato dal CEP n. R2-CEP 1994-007-Rev 05.

variazione B.I.a.1.z) di Tipo II - Sostituzione del produttore della sostanza attiva «Canfora racemica» «Huai Ji Forest Products Chemicals» con «Camphor & Allied Products ltd», che non ha il sostegno di un ASMF.

variazione B.I.a.1 *b)* di Tipo II - Sostituzione del produttore della sostanza attiva «Clorobutanolo emidrato» «Polydrug Laboratories» con «Athenstaedt GMBH & co. KG»(sito produttivo Laborchemie Apolda GMBH), supportato da ASMF.

relativamente al medicinale Balsamo Italstadium, nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare AIC: Falqui Prodotti Farmaceutici S.r.l (codice fiscale 00730720158) con sede legale e domicilio fiscale in Via Fabio Filzi, 8, 20124 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03404

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastumdol antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 381 del 20 aprile 2018

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: B.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO;

Codice pratica: VN2/2017/146.

È autorizzato l'aggiornamento ASMF del produttore Lusochimica S.p.a., produttore dell'API Dexketoprofene Trometamolo e del relativo modulo 3.2.S.

relativamente al medicinale «Fastumdol Antinfiammatorio», per tutte le forme e confezioni autorizzate;

Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale e domicilio in 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Luxembourg (Lussemburgo).

Smaltimento scorte:

i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03405

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA 382 del 20 aprile 2018

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA;

Numero di procedura: n. DE/H/0884/001-002/11/035.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva», per tutte le forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B, cap. 20158, Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03406

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 384 del 20 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale CETIRIZINA ZENTIVA.

Numero di procedura: n. PT/H/1017/001/II/046.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Cetirizina Zentiva», per tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, cap 20158, Italia, codice fiscale 11388870153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03407

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 385 del 20 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) Altra variazione, relativamente al medicinale RABEPRAZOLO EUROGENERICI.

Numero di procedura: n. IT/H/0591/001-002/II/017.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del produttore del principio attivo già autorizzato da «Ranbaxy Laboratories Limited» a «Sun Pharmaceutical Industries Limited», relativamente al medicinale «Rabeprazolo Eurogenerici», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia,6, cap 20136, Italia, codice fiscale 12432150154.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03408

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 331 del 2 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Trental» 400 mg, 60 *comprimidos de libertação modificada* PVC/Alu dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 045757010 (in base 10) 1CNDLL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principi attivi: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti: idrossietilcellulosa, talco, povidone, ipromellosa, magnesio stearato, titanio diossido, macrogol 8000 ed E 127.

Indicazioni terapeutiche: ulcere venose croniche.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Trental» «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 045757010; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Trental» «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 045757010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03409

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina IP n. 329 del 2 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Xalatan» 50 *micrograms/ml eye drops, solution* 2,5 ml dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/1057, intestato alla società Pfizer Limited (UK) e prodotto dalla Pfizer Manufacturing Belgium NV (BE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - codice A.I.C. n. 046107013 (in base 10) 1CZ2D5 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione collirio contengono:

principi attivi: latanoprost 0,005 g;

eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico anidro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare. Riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti pediatrici con elevata pressione intraoculare e in pazienti con glaucoma pediatrico.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1 - Settala loc. Caleppio 20090 (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xalatan» «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - codice A.I.C. n. 046107013; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xalatan» «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - codice A.I.C. n. 046107013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03410

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 326 del 2 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 26,25 mg, *comprimidos para mastigar* - 40 *comprimidos* dal Portogallo con numero di autorizzazione 5490578, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmaceuticos, Lda (PT) e prodotto dalla Sanofi S.p.A. - Scoppito (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: MAALOX «Plus compresse masticabili» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044038026 (in base 10) 19ZXWB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principi attivi: magnesio idrossido 200 mg, alluminio ossido idrato 200 mg e dimeticone 26,25 mg;

eccipienti: amido di mais, acido citrico, amido pregelatinizzato, glucosio, mannitolo, saccarosio, sorbitolo, sorbitolo liquido non cristallizzabile, talco, magnesio stearato, saccarina sodica, aroma di limone, aroma di crema svizzera, E 172.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (inclusi bruciore e dolore) anche in caso di esofagiti, e dell'iperacidità quando accompagnata da dispepsia. Trattamento sintomatico del gonfiore gastrointestinale quando accompagnato da iperacidità.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Maalox» «Plus compresse masticabili» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044038026; classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Maalox» «Plus compresse masticabili» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044038026; OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03411

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan»

Estratto determina IP n. 316 del 24 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Lexotan 3 mg 60 comprimidos PVC/Alu dal Portogallo con numero di autorizzazione 5470182 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035, Nola (NA).

Confezione: LEXOTAN «3 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045939016 (in base 10) 1CTYB8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa,7 - 26824 Cavenago D'adda Lodi;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lexotan «3 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045939016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lexotan «3 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045939016.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03412

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra»

Estratto determina IP n. 337 del 2 maggio 2018

Al medicinale VIAGRA 100 mg - film coated tablet, 4 tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/98/077/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121012 (in base 10) 1CZJ1N (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene Sildenafil citrato, pari a 100 mg di Sildenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121012.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03422

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys»

Estratto determina IP n. 327 del 2 maggio 2018

Al medicinale AVAMYS 27,5 ul/spray nasal suspension, 1 autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/07/434/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Avamys 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» - 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046119018 (in base 10) 1CZG3B (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Ciascuna erogazione fornisce 27,5 microgrammi di Fluticasone furoato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Avamys 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» - 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046119018.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Avamys 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale» - 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 046119018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03423

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determina IP n. 328 del 2 maggio 2018

Al medicinale LEVITRA 10mg film coated tablet, 4 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/03/248/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Levitra 10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 046118016 (in base 10) 1CZF40 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa di 10 mg compresse rivestite con film contiene 10 mg di Vardenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Levitra 10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 046118016.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Levitra 10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 046118016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03424

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»

Estratto determina IP n. 335 del 2 maggio 2018

Al medicinale YELLOX 0,9 mg/ml eye drops, solution autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Yellox 0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C. n. 046120010 (in base 10) 1CZH2B (in base 32).

Forma farmaceutica : collirio, soluzione.

Un ml di soluzione contiene 0,9 mg di Bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di Bromfenac.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yellox 0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C. n. 046120010.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yellox 0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C. n. 046120010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03425

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra»

Estratto determina IP n. 336 del 2 maggio 2018

Al medicinale VIAGRA 50 mg - film coated tablet, 4 tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/98/077/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Viagra 4 compresse film rivestite 50 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121024 (in base 10) 1CZJ20 (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene Sildenafil citrato, pari a 50 mg di Sildenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Viagra 4 compresse film rivestite 50 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121024.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione «Viagra 4 compresse film rivestite 50 mg in blister».

Codice A.I.C. n. 046121024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03426

BANCA D'ITALIA

Liquidazione coatta amministrativa della Banca Sviluppo Economico S.p.A., in Catania

Con decreto n. 368 del 26 aprile 2018, l'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della Banca Sviluppo Economico S.p.A., con sede in Catania (CT), già in amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385/1993, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, lett. *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, ed esclusa la ricorrenza di quelli di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015.

18A03427

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale «Spolverini Sara» con sede in Livorno, già assegnataria del marchio 100 LI, ha cessato l'attività artigianale orafa in data 12 dicembre 2017.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 80 del 7 maggio 2018 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

È stato restituito n. 1 punzone 100 LI che è stato deformato, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

18A03393

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2018 è conferita al direttore generale della Guardia civil spagnola, dottor José Manuel Holgado Merino la Croce d'oro al Merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«Direttore generale della Guardia civil spagnola, ha consolidato il rapporto di fattiva collaborazione con il Corpo, concorrendo, in misura rilevante, al perfezionamento e allo sviluppo della cooperazione tra le due istituzioni impegnate nella diuturna attività di contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare sotto l'egida dell'Agenzia europea Frontex. In tale peculiare contesto operativo, l'apporto strategico, di altissimo profilo, assicurato dall'Autorità iberica ha permesso di conseguire significativi risultati di servizio, contribuendo, in modo determinante, ad accrescere il lustro e il prestigio in campo internazionale della Guardia di finanza. Italia - Spagna, novembre 2016 - dicembre 2017».

18A03430

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauriziano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4, lo statuto della Fondazione ordine mauriziano.

18A03432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 101/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in data 12 luglio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005676/GEO-L-138 del 2 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 101/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 12 luglio 2017, concernente: «Pagamento rateizzato contribuzione 2018 neoiscritti».

18A03428

Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro in data 14 dicembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005825/CONS-L-78 del 3 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 183 adottata dal Consiglio amministrazione dell'ENPACL in data 14 dicembre 2017, concernente: «Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione 2017 dei montanti contributivi per i trattamenti pensionistici ordinari e per quelli in totalizzazione».

18A03429

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.p.a., quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ad operare nella nuova sede legale di Milano.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 17 aprile 2018, la società Bureau Veritas Italia S.p.a., organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, è stata autorizzata ad operare nella nuova sede legale di Milano (MI) 20127 Viale Monza 347.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di conferma, prot. 2680 del 6 febbraio 2017, della soc. Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede a Milano quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012 n. 78.

18A03418

Autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.p.a. ad operare nella nuova sede legale, per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 26 aprile 2018 prot. 176, la società Bureau Veritas Italia S.p.A. (O. N. n. 1370), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), già confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste, è stata autorizzata ad operare nella nuova sede legale di Milano (MI) 20127 - Viale Monza, 347.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di conferma della società Bureau Veritas Italia S.pA. con sede a Milano prot. 17434 del 23 agosto 2017.

18A03431

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-115) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00